

REGOLAMENTO PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L'ARREDO URBANO, LA SICUREZZA.

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.23 del 28/11/2013

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento intende preservare il centro abitato, il lago di Bolsena per il bacino di competenza e l'intero territorio comunale di Gradoli in maniera decorosa ai fini ambientali, storico-architettonici, culturali, turistici nonché sotto il profilo della sicurezza.

ARTICOLO 2

DECORO E SICUREZZA DEGLI SPAZI, DEPOSITI ALL'APERTO.

Gli edifici o manufatti ed ogni altra opera fissa o mobile devono essere conservati in modo tale da rispettare il decoro pubblico, secondo le indicazioni fornite dal presente regolamento e da ogni altra prescrizione di ordine generale approvata dall'amministrazione comunale. Gli spazi esistenti all'interno del centro abitato devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano e quindi devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati. Per quanto riguarda specificamente, la tutela dell'ambiente urbano, gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà, inoltre, siepi, cespugli e alberi non devono sporgere dalla proprietà su altrui proprietà e/o piazza o pubblica via. Il Sindaco ha facoltà di imporre, con propria ordinanza in attuazione del presente regolamento, alla proprietà, sentite le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi) e la pulizia di aree necessarie per il decoro urbano. In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari ad euro: da 100,00 a 500,00 per ogni infrazione contestata. Anche gli edifici e le aree libere extraurbane devono essere mantenuti in ogni loro parte in conformità a disposizioni di decoro. Laddove si accerti un pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco emetterà apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi delle normative vigenti. In caso di inadempienza l'ordinanza sarà eseguita d'ufficio a spese del proprietario. Il Responsabile dell'area tecnica può far eseguire in ogni momento dal personale tecnico e/o sanitario, ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, fermo restando le prerogative del Sindaco quale autorità sanitaria locale.

Il Comune potrà predisporre misure agevolate per i proprietari che eseguano lavori di miglioramento estetico e di rispetto del decoro urbano sui propri immobili.

ARTICOLO 3.

PRESCRIZIONI PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE E LA SICUREZZA.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio ed ogni parte di esso in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture e il decoro. Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza non presentino le condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Responsabile d'area potrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere. Nel caso di sostituzione di porte, finestre o quant'altro modifichi l'aspetto esteriore degli immobili del centro storico, va chiesta preventiva autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale, inerente i materiali, o colori che possono essere usati in conformità con il Regolamento. In caso di inadempienza si applica la sanzione di cui all'articolo 2. Gli aggetti delle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

ARTICOLO 4.

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

ARTICOLO 5.

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. Le superfici di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite e conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su aree private i proprietari delle superfici sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 6.

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 7.

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree date in concessione rispondono delle mancanze di natura igienico sanitaria eventualmente accertate dal personale accreditato per verifiche di pulizia.

ARTICOLO 8.

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ricreativo ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso minimo di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando dettagliatamente le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita, di norma, entro un'ora dal termine della manifestazione.

ARTICOLO 9

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni del presente articolo, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

ARTICOLO 10

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario, oltre all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

ARTICOLO 11. CAROGNE DI ANIMALI.

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

ARTICOLO 12. CONDUZIONE DI ANIMALI.

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni possibile cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Sono tenuti, altresì, a raccogliere e chiudere tutte le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Nei luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere tenuti a guinzaglio e quelli appartenenti a razze riconosciute dalla legge come pericolose devono essere muniti di museruola; cavalli, asini e animali da tiro devono essere muniti dei finimenti per la guida.

ARTICOLO 13 CANTIERI EDILI

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc).

ARTICOLO 14 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, nonché barche e zattere galleggianti; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ARTICOLO 15 RIFIUTI INERTI

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, tali materiali devono obbligatoriamente essere smaltiti presso l'isola ecologica comunale e/o presso le discariche opportunamente attrezzate.

ARTICOLO 16. DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE.

E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

ARTICOLO 17
SGOMBERO DELLA NEVE.

Durante e dopo le neviccate i residenti e i proprietari d'immobili del centro abitato devono tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio adeguato al passaggio pedonale antistante l'immobile. E' vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa in maniera tale da non creare ulteriori ostacoli al transito e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali. '

ARTICOLO 18
**MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER
ALTRE FINALITÀ.**

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 19
SALVAGUARDIA DEL LAGO.

E' vietato accendere fuochi sulla spiaggia, incendiare i canneti naturali e quelli lacustri, è vietato posizionare barche fuori da aree controllate (di solito gestite da pescatori, aree di sosta, ristoranti) senza autorizzazione comunale rilasciata annualmente su richiesta dell'interessato; divieto di portare animali sulla spiaggia se non appositamente riservata a loro; divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia; divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale, eccetto per le aree di sosta e per le piazzole riservate al Carp Fishing, le quali devono essere costantemente pulite e ordinate per ospitare al meglio gli sportivi di tale disciplina.

ARTICOLO 20.
SANZIONI. SPECIFICARE ARTICOLI

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

ARTICOLO 21
DISPOSIZIONE FINALI.

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.